

LE PENSIONI. OGGI - DOMANI

L'argomento delle **PENSIONI** è all'ordine del giorno, perché in "manutenzione" da parte del Governo. Giova quindi fare il punto della situazione, almeno sulle certezze attuali e solo a titolo informativo per quanto potrebbe accadere nel caso in cui il Parlamento approvi senza modifiche il testo presentatogli della **legge di bilancio 2022**.

Nel sito web della FAILP CISAL WWW.FAILP.IT è possibile consultare alcune guide dedicate alla **PENSIONE**, oppure potrà essere consultato il documento di sintesi presente nel sito web dell'**INPS** che fornisce il quadro esaustivo dei traguardi necessari per conseguire il trattamento della **PENSIONE**, sia ordinaria, o anticipata e per alcune categorie particolari di lavoratori (mansioni usuranti, gravose, ecc...).

Inoltre, tenuto conto del dibattito sulle pensioni ancora in corso e di quanto avrebbe deciso il Governo con l'ultimo documento di Bilancio del paese, si potrebbe aggiungere che: **A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non saranno ulteriormente incrementati per la "speranza di vita" [decreto MEF 27 ottobre 2021], dal che ne consegue che ciò varrà praticamente almeno per il biennio 2023/2024).**

Invece, per quanto concerne gli anticipi pensionistici per i lavori "Gravosi / Usuranti" c'è da considerare l'ultima tabella che li contraddistinguerà:

1. Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
2. Tecnici della salute
3. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
4. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5. Operatori della cura estetica
6. Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
7. Artigiani, operai specializzati, agricoltori
8. Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
9. Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
10. Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
11. Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
12. Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
13. Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
14. Conduttori di mulini e impastatrici
15. Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
16. Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
17. Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
18. Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
19. Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
20. Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
21. Portantini e professioni assimilate

22. Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
23. Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Il D.D.L. Bilancio 2022 pare che affronterà alcune questioni fra cui: l'avvio a carattere sperimentale di una QUOTA 102 (requisiti anagrafici di 64 anni di età e 38 di contribuzione versata), che resterebbe valida almeno per l'intero 2022, destinata a sostituire la "Quota 100" ora in vigore fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, resteranno comunque prorogate l'OPZIONE DONNA e l'A.P.E. sociale.

*(Oggi le lavoratrici, per avere l'Opzione donna devono possedere alcuni requisiti pensionistici ed anagrafici: il requisito contributivo è pari a 35 anni, mentre l'età anagrafica delle lavoratrici dipendenti deve essere pari o superiore a 58 anni e gli stessi devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2020. La pensione viene liquidata calcolandola integralmente con il "Sistema contributivo". Il dettaglio su quanto potrà accadere nel 2022 è leggibile nel **Capo II Pensioni** (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata), all'Art. 23 della bozza di Legge di Bilancio 2022 ora in Parlamento, che recita il nuovo limite temporale (... in sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022).*

Comunque, sul futuro dell'impianto previdenziale del paese ai fini del trattamento ordinario pensionistico è aperta la discussione e la trattativa, fra tutte le componenti sociali interessate, oltreché della politica.

C'è da ribadire che con l'aria che tira, per i giovani e quanti si trovano incastrati nell'impianto di calcolo delle pensioni con il sistema "Contributivo", oppure "Misto" non ci sono altre prospettive che **ASSICURARSI UNA PENSIONE INTEGRATIVA COMPLEMENTARE** al trattamento ordinario dell'INPS, che resterà tagliato ed inadeguato al costo della vita rispetto alle cifre in vigore per coloro che hanno mantenuto il sistema di calcolo "Retributivo".

I lavoratori e le lavoratrici devono fare molta attenzione a ciò che offre il loro Datore di lavoro attraverso la contrattazione negoziale: dal 2002 in Poste Italiane ad altre imprese del Gruppo c'è "FONDOPOSTE", il trattamento di pensione complementare che si acquisisce sottoscrivendo il modulo dell'ADESIONE - si ottiene anche un contributo aziendale - presentandolo al proprio Punto Amministrativo che lo proseguirà nella sede competente (si può anche ricorrere al Sindacato).

Tutti i lavoratori che sottoscrivono un contratto di lavoro, all'atto del loro ingresso in Azienda, sono tenuti a sottoscrivere il modello di destinazione del proprio **T.F.R.** (Trattamento di fine rapporto), scegliendo se destinarlo ove presente al Fondo Pensione Negoziale (nel caso postale FONDOPOSTE), oppure di lasciarlo in Azienda (vedasi i dettagli successivi).

Entro 6 mesi dalla prima assunzione, il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo in via definitiva a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), aderendovi, oppure, lasciarlo presso l'azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare. La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata. In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce "tacitamente" al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa.

Per saperne di più visitate il sito web della **COVIP** (Commissione di Vigilanza Fondi Pensione) all'indirizzo <https://www.covip.it/> nella sezione dedicata al cittadino, oppure quello di **FONDOPOSTE** all'indirizzo web <https://www.fondoposte.it/>